Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 ottobre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. **574.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 449 a 458, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali

Art. 449. — E' istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali che conferisce il diploma di specialista in clinica dei piccoli animali.

Art. 450. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano.

Art. 451. — La scuola ha lo scopo di assicurare una particolare specializzazione ai laureati che vogliono dedicarsi all'attività clinica di piccoli animali con fondamentale riferimento al cane ed al gatto.

Art. 452. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 453. — Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 454. — Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 455. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 456. — Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti:

1° *Anno*:

Primo periodo:

a) anatomia;

b) fisiologia;

c) alimentazione;

d) zoognostica speciale.

Secondo periodo:

a) anatomia patologica;

b) tecniche diagnostiche;

c) clinica medica:
malattie degli apparati;
malattie infettive;
malattie parassitarie;

d) clinica chirurgica;

e) clinica ostetrica;

f) anestesiologia;

g) radiologia;

h) medicina legale e polizia sanitaria.

2° *Anno*:

E' esclusivamente applicativo e le attività pratiche previste si svolgeranno presso gli istituti di patologia speciale e clinica medica, clinica chirurgica veterinaria, clinica ostetrica e ginecologica veterinaria e presso l'istituto di radiologia veterinaria.

Art. 457. — La frequenza dei corsi è obbligatoria; in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico pratiche.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 458. — La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari.

Le attività pratiche (esame clinico di animali affetti o sospetti di malattie organiche, infettive o infestive, corredate da opportune indagini collaterali di laboratorio; provvedimenti terapeutici, medici e/o chirurgici), si svolgeranno presso gli ambulatori e le cliniche della facoltà e presso allevamenti o centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità delle aziende e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 459. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 460. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 461. — Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola può essere affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 2.

Gli articoli da 459 a 470, relativi alla scuola di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria

Art. 462 (ex 459). — E' istituita presso l'Università degli studi di Milano la scuola di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria che conferisce il diploma di specialista in diritto e legislazione veterinaria.

Art. 463. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano.

Art. 464. — La scuola si prefigge lo scopo di curare una particolare conoscenza delle norme vigenti in materia veterinaria sia per coloro che esercitano la professione veterinaria sia per i funzionari addetti ai servizi veterinari.

Art. 465. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 466. — Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studio.

Art. 467. — Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 468. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple integrata eventualmente, a giudizio del consiglio della scuola, da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie affini alla specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 469. — Le materie d'insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di diritto costituzionale: disciplina sanitaria veterinaria;

2) elementi di diritto amministrativo con specifica trattazione del diritto sanitario e veterinario;

3) il potere giudiziario: nozioni generali;

4) l'amministrazione statale, parastatale e gli enti autarchici;

5) la legislazione veterinaria;

6) la legislazione internazionale in campo veterinario.

2° *Anno*:

1) l'organizzazione veterinaria e sanitaria in Italia;

2) le norme di polizia veterinaria interne ed internazionali;

3) gli alimenti di origine animale nell'attuale legislazione;

4) i mangimi nell'attuale legislazione;

5) medicinali per uso veterinario;

6) organizzazione professionale e previdenziale.

Art. 470. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 471. — La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari.

Le attività pratiche (verifica dell'applicabilità dei programmi sanitari, analisi delle problematiche sanitarie nel territorio e rilevamento su basi informatiche dei dati epidemiologici) si svolgeranno presso gli istituti della facoltà e presso le strutture veterinarie del servizio sanitario nazionale, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 472. — Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 473. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 474. — Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola può essere affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 3.

Gli articoli da 471 a 482, relativi alla scuola di specializzazione in tecnologia e igiene delle carni, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in tecnologia e igiene delle carni

Art. 475 (ex 471). — E' istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in tecnologia e igiene delle carni che conferisce il diploma di specialista in tecnologia e igiene delle carni.

Art. 476. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria.

Art. 477. — La scuola ha lo scopo di fornire una adeguata preparazione tecnico-professionale nel settore del controllo igienico-sanitario e qualitativo delle carni e dei prodotti alimentari derivati, particolarmente ai medici veterinari del servizio sanitario nazionale che operano nella specifica area funzionale di igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Art. 478. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 479. — Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 480. — Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 481. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 482. — Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti:

1° *Anno*:

allevamenti e produzione igienica delle carni;
anatomia e istologia delle carni;
chimica e biochimica delle carni;
caratteristiche organolettiche e proprietà funzionali delle carni;
anatomia patologica delle carni I;
parassitologia delle carni;
microbiologia delle carni I;
residui e tossici delle carni I;
ispezione sanitaria delle carni I;
approvvigionamenti annonari, mercati e industrie delle carni I;
tecnologie alimentari ed igiene della preparazione e conservazione delle carni I;
legislazione sanitaria e commerciale delle carni I.

2° *Anno*:

anatomia patologica della carne II;
microbiologia delle carni II;
residui e tossici delle carni II;
approvvigionamenti annonari, mercati e industrie delle carni II;
tecnologie alimentari e igiene della preparazione e conservazione delle carni II;
detergenza, sanificazione e antinquinamento negli stabilimenti di lavorazione delle carni;
trattamenti igienico-sanitari dei sottoprodotti e avanzi della lavorazione delle carni;
epidemiologia delle malattie alimentari da consumo di carni;
legislazione sanitaria e commerciale delle carni II;
ispezione sanitaria delle carni II.

Art. 483. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame possono ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 484. — La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari.

Le attività pratiche (analisi di laboratorio chimiche e microbiologiche e esercitazioni presso centri di macellazione, lavorazione, depositi e distribuzione delle carni) si svolgeranno presso i laboratori della facoltà e presso centri e strutture di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti la specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 485. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 486. — L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 487. — Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola può essere affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 4.

Gli articoli da 492 a 502, relativi alla scuola di specializzazione in sanità pubblica veterinaria, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in sanità pubblica veterinaria

Art. 492. — E' istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in sanità pubblica veterinaria che conferisce il diploma di specialista in sanità pubblica veterinaria.

Art. 493. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria.

Art. 494. — La scuola ha lo scopo di sviluppare la nuova figura del veterinario in conformità alle normative riguardanti il Servizio sanitario nazionale.

Art. 495. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 496. — Il numero degli iscritti è di quaranta per ogni anno e complessivamente di ottanta per l'intero corso di studi.

Art. 497. — Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 498. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente a giudizio del consiglio della scuola, da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 499. — Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti:

1° *Anno*:

istituzioni di diritto amministrativo;

istituzioni di diritto civile e processuale civile;

istituzioni di diritto penale e processuale penale;

organizzazione e metodo della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione sanitaria;

norme e convenzioni di diritto internazionale in materia veterinaria;

principi di statistica ed epizootologia veterinaria;

elementi di scienza delle finanze e diritto finanziario;

principi di economia politica;

principi di contabilità generale dello Stato.

2° *Anno*:

servizio sanitario nazionale: organizzazione e legislazione veterinaria nazionale e regionale;

la difesa del consumatore di prodotti di origine animale: legislazione, organizzazione, attività preventiva e repressiva;

la difesa degli allevamenti zootecnici e della popolazione animale: legislazione animale, legislazione ed organizzazione dell'attività preventiva e repressiva;

la difesa igienica degli equilibri ambientali: legislazione, organizzazione ed attività veterinarie;

la produzione industriale: trasporto, conservazione e distribuzione degli alimenti di origine animale. Valore e strutture;

analisi delle produzioni zootecniche in Italia, nel Mercato comune e nel mondo;

la produzione di alimenti zootecnici e la produzione di farmaci: aspetti scientifici, tecnici, amministrativi e legislativi;

la ricerca bio-veterinaria con funzione pubblica.

Art. 500. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 501. — La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari.

Le attività pratiche (ricerche sui codici, aggiornamento e applicazione delle normative, stabilimenti e laboratori) si svolgeranno presso gli istituti della facoltà e presso le strutture veterinarie del Servizio sanitario nazionale, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 502. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 503. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 504. — Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche

nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1985
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 219

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 ottobre 1985.

Elevazione a lire 1.500 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 18 ottobre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto del 3 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1985, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 215, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 18 ottobre 1985, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 1.000 miliardi a lire 1.500 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 18 ottobre 1985, emessi con il citato decreto ministeriale del 3 ottobre 1985, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 1.000 miliardi a lire 1.500 miliardi.

Art. 2.

Il 21 ottobre 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 500 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 8 del citato decreto del 3 ottobre 1985; la predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 3 ottobre 1985.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1985
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 163

(6206)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 luglio 1985, n. **575.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dai fratelli Romagnoli Giulia, Alfonso, Margherita e Mario, al convenuto prezzo di L. 63.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, un immobile sito in detta città, via Mazzini n. 51, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2970, foglio 15, mappale 65 sub 2, da destinare a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 75

DECRETO 6 agosto 1985, n. **576.**

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 576. Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, come da atto preliminare di compravendita 10 agosto 1981, n. 64200 di repertorio, a rogito dott. Alberto Menazzi, notaio in Udine, al convenuto prezzo di L. 70.000.000, un immobile sito in Udine, via Valussi, costituito da porzione di fabbricato nel complesso condominale « Gardenia III », distinto nel catasto terreni con la particella 568 del foglio 48, di are 49.16, consistente in un appartamento al piano primo e locale scantinato complessivamente di m² 134,80, valutato con perizia di parte L. 70.300.000.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 73

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 ottobre 1985 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascun di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Poma Vito, notaio esercente in Firenze, dal 5 novembre 1985;

Favre Alessandro, notaio esercente in Saint Vincent, distretto notarile di Ivrea, dal 9 novembre 1985;

Costantini Armando, notaio esercente in Osimo, distretto notarile di Ancona, dal 10 novembre 1985;

Tomat Giacomo, notaio esercente in San Remo, distretto notarile di Imperia, dal 10 novembre 1985;

Macrì Pellizzeri Giovan Battista, notaio esercente in Messina, dal 21 novembre 1985;

Todeschini Gregorio, notaio esercente in Padova, dal 5 dicembre 1985;

Giustozzi Alceo, notaio esercente in Roma, dal 15 dicembre 1985;

de Martino Alfredo, notaio esercente in Roma, dal 19 dicembre 1985;

Soccal Adolfo, notaio esercente in Belluno, dal 24 dicembre 1985;

De Carolis Vladimiro, notaio esercente in Grosseto, dal 27 dicembre 1985.

(6124)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.A., con sede in Ghisalba (Bergamo), unità produttiva in Cossato (Vercelli), è prolungata al 28 aprile 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società azionaria Keller, con sede in Milano e stabilimento in Santhià (Vercelli), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marietti coltelleria, con sede e stabilimento in Forno Canavese (Torino), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, con sede e stabilimento in Brà (Cuneo), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fer, con sede e stabilimento in Bagnasco (Cuneo), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Losa cotonificio di Robassomero, con sede in Torino e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiapparelli farmaceutici di Torino, è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei levoratori dipendenti dalla S.p.a. Fataluminium, con stabilimenti in Torino e Rivoli (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Legatoria editoriale di Casini Aldo, sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata 2 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecniplast, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), fallita il 3 ottobre 1984, è prolungata al 26 maggio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Champion Spark Plug italiana, con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vita farmaceutici, con sede legale e stabilimento in Torino, è prolungata al 16 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.R. Stampaggi di Mandello Vitta (Novara), fallita il 14 febbraio 1983, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica del Verbano, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fratelli Cordero, con sede e stabilimento in Canove di Govone (Cuneo), è prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicma, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), fallita il 16 maggio 1985, è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Re.Ma., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), è prolungata al 25 agosto 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 24 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.E., con sede e stabilimento in Druento (Torino), fallita il 14 luglio 1983, è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fratelli Cusino Giuseppe & C. di Collegno (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.E.R.I. di Torino, è prolungata al 29 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a responsabilità limitata Consorzio agrario provinciale di Asti, gestore dello stabilimento vinicolo di Bubbio (Asti) denominato Cantine Antiche terre di Bubbio, è prolungata al 3 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. A.R.C.O.M., sede e stabilimento in Cherasco (Cuneo), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Bongioanni, con sede e stabilimento in Cuneo, è prolungata al 3 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suole prefabbricate Alessandria, con sede e stabilimento in Spinetta Marengo (Alessandria), è prolungata al 4 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rimola Angelo, con sede e stabilimento in Trecate (Novara), fallita il 14 ottobre 1983, è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocolfer acciai, con sede in Torino e stabilimento in Pallanzano (Novara), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpu dei F.lli Puppieni, con sede e stabilimento in Casale Corte Cerro (Novara), è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.T.I.L. di Trino Vercellese (Vercelli), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nora, con sede e stabilimento in Novara, fallita il 30 gennaio 1984, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Stylon, con sede e stabilimento in Vaprio d'Agogna (Novara), fallita il 1° giugno 1985, è prolungata dal 1° giugno 1985 al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sugherificio P. Careddu, con sede e stabilimento in Canelli (Asti), è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accornero & C. Nord, sede in Viarigi (Asti) e stabilimenti in Viarigi e Castello di Annone (Asti), è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franger frigo, con sede e stabilimento in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novisa di Novi Ligure (Alessandria), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.C.S. - Stampaggi costruzioni stampi di Bruino (Torino), fallita l'11 maggio 1983, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Satip plastic, con sede e stabilimento in Pralormo (Torino), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.C. - Industria minuterie canavesi di Barbania Canavese (Torino), fallita il 30 luglio 1984, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gallino gomma, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento in Regina Margherita (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1975, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Merlo & Tebaldini, con sede in Pinerolo (Torino) e cantieri in Villar Perosa (Torino), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1975, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Manifattura tessile di Nole - M.T., con sede in Milano e stabilimento in Nole Canavese (Torino), è prolungata al 2 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1975, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. P. Pogliano dei Fratelli Pogliano, con sede legale in Torino e Grugliasco (Torino), cantiere di installazione e manutenzione ed uffici regionali in Milano, Bologna e Roma, con accentramento amministrativo presso la sede di Torino, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1975, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marta, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Dogliani e Brà (Cuneo), fallita il 26 luglio 1982, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1975, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1975, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scam, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1975, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, con sede in S. Mauro Torinese e stabilimenti in S. Mauro Torinese (Torino), Trino Vercellese (Vercelli) e Agrate Brianza (Milano), fallita il 12 settembre 1983, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1975, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), fallita il 20 gennaio 1984, è prolungata al 14 aprile 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1975, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell CVC Omevi, con sede e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo di Torino, è prolungata al 29 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. S.I.C.S. - Società italiana calcestruzzi stampati, con sede in Milano e stabilimento in Soncino (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e Roncadelle (Brescia), è prolungata al 19 maggio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano per il solo stabilimento di Campione sul Garda (Brescia), è prolungata all'11 novembre 1984

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata all'11 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Ruggeri, con sede e stabilimento in Montichiari (Brescia), fallita il 21 febbraio 1985, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1984 al 7 aprile 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 7 luglio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace di Borgonato, con sede e stabilimento in Borgonato di Corte Franca (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 18 agosto 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 17 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olympo, con sede e stabilimento in Rezzato (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 13 gennaio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede in Bovezzo (Brescia) e stabilimenti in Bovezzo e Concesio (Brescia), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fabbrica sciallerie Nembri, con sede e stabilimento in Carugo (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige prefabbricati, unità di Lomagna (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intisa, con sede e stabilimento in Como, è prolungata al 30 dicembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede e stabilimento in Cassolnovo (Pavia), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Styl Varzi, con sede in Codevilla (Pavia) e stabilimento in Varzi (Pavia), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassano, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carini Ferdinando, con sede e stabilimento in Sondrio, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche Lodigraf con sede e stabilimento in Lodi (Milano), fallita il 12 novembre 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venanzetti vibrazioni, con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicea - Società impianti costruzioni e affini, con sede in Milano e stabilimento in Basiano (Milano), è prolungata al 20 gennaio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vosacec, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimenti in Orsenigo (Como) e Ospiate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sondrio cotonificio di Sondrio, è prolungata al 31 marzo 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marson, con sede e stabilimento in Offanengo (Cremona), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova pasta Combattenti - Kim, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Pinfari, con sede e stabilimento in Suzzara (Mantova), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore di cinquantaquattro operai dipendenti dalla S.r.l. I.G.A. - Divisione Corall, unità di Talamona (Sondrio), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 30 ottobre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 marzo 1985 al 23 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos-Mec, con sede in Genova e stabilimento in Palazzo Pignano (Cremona), fallita il 28 aprile 1985, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italmense mensa aziendale presso gli stabilimenti siti in Crema (Cremona) ed Offanengo (Cremona) della S.p.a. ing. C. Olivetti & C., dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faital, con sede in S. Donato Milanese e stabilimenti in S. Donato Milanese (Milano) e Chieve (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gema mensa aziendale presso lo stabilimento di Agrate Brianza (Milano), della S.p.a. Rivolta & Crivelli dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gema mensa aziendale presso lo stabilimento di Monza (Milano), della S.r.l. Stabilimento industriale Singer dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gema mensa aziendale presso gli stabilimenti di Carnate e Agrate Brianza (Milano), della S.p.a. Star dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gema mensa aziendale presso lo stabilimento di Seregno (Milano), della S.a.s. Manifattura Cabiati dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gema mensa aziendale presso lo stabilimento di Arcore (Milano), della S.p.a. Gilera-Piaggio dal 17 luglio 1984 al 13 gennaio 1985, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli De Vita, con sede e stabilimento in Casella Scrivia (Genova), è prolungata al 20 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sa.Re.Co., con sede e stabilimento in Casarza Ligure (Genova), è prolungata al 14 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Costa, fu Andrea, ora Giacomo Costa S.p.a., con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sampierdarena, è prolungata al 2 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verrina - Società di gestione, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 20 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, in Genova, è prolungata al 13 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.T.Na. - Meccanica e tecnica navale, in Genova, è prolungata al 28 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalprotector, con sede legale in Roma ed unità produttiva in La Spezia, è prolungata al 20 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio italiano Brown Boveri, con sede in Milano e stabilimento in Vado Ligure (Savona), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa ceramica industriale S.r.l. di Livorno, è prolungata al 29 settembre 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ve.Pro. - Verniciature protettive, con sede in Torino e unità produttiva di Guasticce Collesalvetti (Livorno), è prolungata al 27 gennaio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine S. Marco di Livorno, è prolungata al 30 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filotex di Prato (Firenze) è prolungata al 7 aprile 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filotecnica, con sede e stabilimento in Montemurlo (Firenze), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria confezioni Zani, in Empoli (Firenze), è prolungata al 18 agosto 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 17 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa empolese vetrai - C.E.V. di Empoli (Firenze), è prolungata al maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Rangoni di Firenze, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superpila industriale, con sede in Firenze e stabilimenti in Firenze e Scandicci (Firenze), è prolungata al 2 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.n.c. Montevivo, con sede in Firenze e stabilimento in Empoli (Firenze), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini divisione Witchead Motofides, con sede in Torino e stabilimenti in Livorno e Marina di Pisa, è prolungata al 24 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fer, con sede e stabilimento in Bagnasco (Cuneo), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia per il solo stabilimento di Roncadelle (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 19 agosto 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 marzo 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 giugno 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni del Tirreno di Napoli, fallita in data 26 ottobre 1983, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delta prefabbricati, con sede in Napoli e stabilimento in Giugliano (Napoli), fallita il 18-19 ottobre 1984, è prolungata al 20 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni stile Valentini di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6037/bis-6039)

Sostituzione del commissario governativo della società « Cooperativa agricola La Sabina a r.l. », in Collegiove

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 il dott. Boccacci Benedetto è stato nominato commissario governativo della « Cooperativa agricola La Sabina a r.l. », con sede in Collegiove (Rieti), per un periodo di dodici mesi, in sostituzione del dottor Casciani Giuseppe che non ha accettato l'incarico.

(6125)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti la revoca di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 23 settembre 1982 alla impresa Chemia S.p.a., in S. Agostino (Ferrara), strada statale n. 255, km 46, del presidio sanitario denominato Dibenil, già registrato al n. 4911.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 19 ottobre 1984 alla impresa Deterpan S.r.l., in Roma, via G. Benzoni, 1, del presidio sanitario denominato Airon Total, già registrato al n. 6122.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 21 giugno 1984, alla impresa Terranalisi S.n.c., in Cento (Ferrara), del presidio sanitario denominato Eritran, già registrato al n. 5909.

(6094)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Latisana

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1985, n. 244, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno sito in comune di Latisana (Udine) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 11, particella 241 della superficie di mq 150.

(6093)

MINISTERO DEL TESORO

N. 204

Corso dei cambi del 18 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1779,45	1779,45	1779,25	1779,45	1779,45	1779,45	1779,45	1779,45	1779,45	1779,45
Marco germanico	675,22	675,22	676 —	675,22	675,25	675,20	675,20	675,22	675,22	675,20
Franco francese	221,16	221,16	221,15	221,16	221,25	221,20	221,25	221,16	221,16	221,15
Fiorino olandese	598,38	598,38	598,60	598,38	598,25	598,35	598,40	598,38	598,38	598,38
Franco belga	33,30	33,30	33,35	33,30	33,35	33,30	33,30	33,30	33,30	33,30
Lira sterlina	2535,50	2535,50	2539 —	2535,50	2535,50	2535,50	2535,50	2535,50	2535,50	2535,50
Lira irlandese	2090 —	2090 —	2090 —	2090 —	2089,75	2089,75	2089,50	2090 —	2090 —	—
Corona danese	186,25	186,25	186,40	186,25	186,25	186,25	186,26	186,25	186,25	186,25
Dracma	11,50	11,50	11,50	11,50	—	—	11,499	11,50	11,50	—
E.C.U.	1491,25	1491,25	1491,75	1491,25	1491,40	1491,47	1491,70	1491,25	1491,25	1491,25
Dollaro canadese	1302,25	1302,25	1303 —	1302,25	1302,75	1302,45	1303,30	1302,25	1302,25	1302,25
Yen giapponese	8,263	8,263	8,27	8,263	8,260	8,25	8,263	8,263	8,263	8,25
Franco svizzero	822 —	822 —	822 —	822 —	821,50	821,60	821,22	822 —	822 —	822 —
Scellino austriaco	96,11	96,11	96,15	96,11	96,26	96,10	96,14	96,11	96,11	96,10
Corona norvegese	224,39	224,39	224,75	224,39	224,25	224,36	224,40	224,39	224,39	224,38
Corona svedese	223,87	223,87	224 —	223,87	223,75	223,83	223,80	223,87	223,87	223,85
FIM	313,60	313,60	313,75	313,60	313,50	313,60	313,60	313,60	313,60	—
Escudo portoghese	10,93	10,93	10,95	10,93	10,90	10,90	10,93	10,93	10,93	10,93
Peseta spagnola	11,42	11,42	11,06	11,42	11,04	11 —	11,04	11,42	11,42	11,03

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1985

Dollaro USA	1779,450	Lira irlandese	2089,750	Scellino austriaco	96,125
Marco germanico	675,210	Corona danese	186,255	Corona norvegese	224,395
Franco francese	221,205	Dracma	11,499	Corona svedese	223,835
Fiorino olandese	598,390	E.C.U.	1491,470	FIM	313,600
Franco belga	33,300	Dollaro canadese	1302,775	Escudo portoghese	10,930
Lira sterlina	2535,500	Yen giapponese	8,263	Peseta spagnola	11,041
		Franco svizzero	821,610		

Media dei titoli del 18 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,775
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,600
» 10 % » » 1977-92	92,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,700
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,550
» » » » EFIM 1-8-1988	103,550
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	100,650
» » » » 1- 5-1982/86	100,675
» » » » 1- 6-1982/86	100,650
» » » » 1- 7-1982/86	100,700
» » » » 1- 7-1983/86	100,200
» » » » 1- 8-1982/86	100,875
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	100,900
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	101,150
» » » » 1-10-1983/86	100,425
» » » » 1-11-1982/86	101,250
» » » » 1-12-1982/86	101,650
» » » » 1- 1-1983/87	101,625
» » » » 1- 2-1983/87	101,700
» » » » 1- 3-1983/87	101,600
» » » » 1- 4-1983/87	101,725
» » » » 1- 5-1983/87	101,650
» » » » 1- 6-1983/87	101,750
» » » » 1-11-1983/87	100,700
» » » » 1-12-1983/87	100,825

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,325
» » » » 1- 2-1984/88	100,850
» » » » 1- 3-1984/88	100,425
» » » » 1- 4-1984/88	100,625
» » » » 1- 5-1984/88	100,350
» » » » 1- 6-1984/88	100,625
» » » » 1- 7-1983/88	102,725
» » » » 1- 8-1983/88	102,625
» » » » 1- 9-1983/88	102,625
» » » » 1-10-1983/88	102,850
» » » » 1-11-1983/90	104,050
» » » » 1-12-1983/90	103,825
» » » » 1- 1-1984/91	103,825
» » » » 1- 2-1984/91	104,050
» » » » 1- 3-1984/91	102,200
» » » » 1- 4-1984/91	102,225
» » » » 1- 5-1984/91	102,250
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,550
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,550
» » » » 1-10-1984/91	101,600
» » » » 1-11-1984/91	101,400
» » » » 1-12-1984/91	101,550
» » » » 1- 1-1992	100 —
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,125
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,075
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,400
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,975
» » » 12 % 1- 2-1988	97,675
» » » 12 % 1- 3-1988	97,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,475
» » » » 1983/90 11,50%	108,450
» » » » 1984/91 11,25%	107,500
» » » » 1984/92 10,50%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 42/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che tra l'altro prevede che i prezzi del metano assicurino, per gli usi civili, la salvaguardia del potere di acquisto dei ceti meno abbienti;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visti i provvedimenti CIP n. 17 del 30 aprile 1980, n. 41 del 6 ottobre 1982, n. 17 del 30 giugno 1983, n. 21 del 30 settembre 1983 e n. 33 del 16 ottobre 1984;

Considerata l'opportunità di garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di distribuzione urbana del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento con particolare riferimento al Mezzogiorno;

Sentita la commissione centrale prezzi per quanto attiene nuovi criteri per la definizione delle tariffe;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

I criteri che devono essere seguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas sono quelli stabiliti con il provvedimento CIP n. 17 del 30 aprile 1980 e successivi provvedimenti, ad eccezione di quanto modificato con il presente provvedimento.

1. Determinazione del costo standard (Cst)

Il grado di sviluppo K si determina secondo le modalità previste ai punti 1 dei provvedimenti n. 17/1983 e n. 33/1984 salvo che per gli esercizi con distribuzione di gas naturale tal quale e con grado di sviluppo effettivo inferiore a 5.400 Mcal/ut/anno per i quali sia stato registrato nell'anno 1984 un incremento di K minore di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in trasformazione e di 300 Mcal/ut/anno per gli esercizi che hanno completato la trasformazione.

Per tali esercizi e per la presente applicazione, il valore minimo di K da utilizzare nelle varie espressioni non potrà essere inferiore a quello utilizzato per l'applicazione del provvedimento n. 33/1984 maggiorato di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui è in corso la trasformazione a gas naturale tal quale e di 300 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui al 31 dicembre 1984 la distribuzione era integralmente a gas naturale.

In ogni caso il valore minimo di K da utilizzare è pari a 2.500 Mcal/ut/anno.

Il limite per le forniture effettuate in deroga al contratto SNAM viene fissato a 400.000 mc/anno.

a) *Materie prime.*

La componente di costo « Materie prime » (qm) si calcola utilizzando le formule previste dal provvedimento n. 17/80. I valori numerici da utilizzare sono indicati al successivo punto 3.

Vengono confermati i valori del coefficiente correttivo del gas non contabilizzato (Cnc) previsti nel provvedimento n. 17/80 salvo che per le distribuzioni di gas naturale tal quale con meno di 10.000 utenti per le quali il coefficiente Cnc vale 0,955.

Il coefficiente C_p previsto nei precedenti provvedimenti, viene soppresso.

b) *Personale.*

La componente del costo « Personale » (q_p) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento n. 17/1980.

Il valore limite standard dei dipendenti (Ds), per gli esercizi che non provvedono alla produzione di gas manifatturato, viene confermato in 0,00215 N salvo che per gli esercizi a cui compete, nella componente oneri patrimoniali, un coefficiente A pari a 1,72, per i quali il valore limite standard dei dipendenti viene fissato in 0,00220 N.

In ogni caso il valore limite Ds non può assumere un valore inferiore a 2 unità per le distribuzioni autonome a livello provinciale, in assenza cioè di altre distribuzioni della stessa azienda o consorzio o esercizio o società.

Il coefficiente A_1 assume i seguenti valori:

% Operai	A_1
Superiore o uguale al 70%	1,00
inferiore a 70% e fino al 65%	1,013
» » 65% » » » 60%	1,026
» » 60% » » » 55%	1,039
» » 55% » » » 50%	1,052
» » 50% » » » 45%	1,065
» » 45% » » » 40%	1,078
inferiore al 40%	1,091

Il coefficiente A_3 assume i seguenti valori:

Contratto ANIG e aziende a partecipazione statale

Numero totale dipendenti	A_3
Superiore a 710	1,05
Compreso tra 710 e 380	1,00
Inferiore a 380	1,05

Contratto aziende municipalizzate

Numero totale dipendenti	A_3
Superiore a 710	1,05
Compreso tra 710 e 150	1,00
Inferiore a 150	1,05

I valori del coefficiente A_3 fissati dal provvedimento n. 17/1983 vengono confermati per i contratti Conpigas e metanieri privati.

Il coefficiente di rivalutazione è pari, per la prima applicazione (1985), a 1,07.

I costi base da utilizzare sono indicati al successivo punto 3.

c) *Oneri patrimoniali.*

La componente di costo degli « Oneri patrimoniali » (q_p) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento CIP n. 17/1983 ed i valori degli investimenti standard del provvedimento CIP n. 33/1984.

Il coefficiente A che modula la quota oneri patrimoniali in funzione degli investimenti realizzati nell'ultimo biennio assume i seguenti valori:

A	=	0,4	0,6	0,8	1,0	1,24	1,48	1,72
I_p	=	1% e inferiori	2%	3%	4%	6%	8%	10% e maggiori

(per valori intermedi si procederà per interpolazione)

d) *Spese di esercizio.*

La componente di costo « Spese di esercizio » (q_e) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento CIP n. 17/1980.

e) *Spese generali.*

La componente di costo « Spese generali » (q_g) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento CIP n. 17/1983.

I valori di G da utilizzare sono i seguenti:

K	G in L./ut./a.
—	—
fino a 9000	9.300
tra 9001 e 15000	13.300
tra 15001 e 20000	17.300
superiore a 20000	21.200

2. Quota fissa

La quota fissa relativa all'utenza che utilizza il gas per cottura ed acqua calda è di L. 27.600 all'anno, pari a L. 2.300 al mese.

La quota fissa relativa all'utenza di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo è di L. 58.800 all'anno, pari a L. 4.900 al mese.

La quota fissa relativa a tutte le altre utenze sarà calcolata sulla base di L. 5.160 all'anno, pari a L. 430 al mese, per fiamma del contatore.

3. Disposizioni transitorie e finali

I valori numerici relativi alla materia prima ed al personale da utilizzarsi nel calcolo del costo standard, sono i seguenti:

Gas naturale da metanodotto

Quota proporzionale:

K (Mcal/ut/a)	Lit/m³ per metano a 9,1 Mcal/m³ st.
—	—
Inferiore o uguale a 4500 .	213,225
tra 4501 e 5000	232,291
tra 5001 e 5500 nonché per i nuovi esercizi e per i prelievi da carro bombolaio	251,357
tra 5501 e 6000	270,423
tra 6001 e 6500	277,643
tra 6501 e 7000	284,860
tra 7001 e 7500	292,080
tra 7501 e 8000	299,297
tra 8001 e 8500	306,513
tra 8501 e 9000	313,733
tra 9001 e 9500	320,950
tra 9501 e 18000	328,170
superiore a 18000	343,573

Quota fissa: Lit/mese per m³/h 4621.

Altre materie prime

Vengono confermate le disposizioni di cui al provvedimento CIP n. 17/1983 ed alla circolare n. 1.480 del 25 giugno 1985.

Costo base del personale al gennaio 1985, che assume i seguenti valori:

Contratto aziende municipalizzate . .	29.300.000
Contratto ANIG.	28.940.000
Contratto CONPIGAS	29.730.000
Contratto EN.PP.SS.	29.970.000
Contratto metanieri privati	26.160.000

La presentazione delle domande ai comitati provinciali prezzi deve avvenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Gli adeguamenti tariffari che verranno deliberati dai suddetti comitati in attuazione delle sopra citate disposizioni, avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Elaborazione nuovi criteri per la definizione e l'applicazione delle tariffe

Il CIP entro la data del 1° luglio 1986 renderà operativo un nuovo sistema per la definizione e l'applicazione delle tariffe finalizzato in particolare:

ad una perequazione sul territorio delle tariffe mediante l'introduzione di un limitato numero di valori da applicare agli usi domestici di cottura cibi e di produzione acqua calda ovvero attraverso meccanismi equivalenti. Tali valori saranno fissati dal CIP ed aggiornati a cadenza annuale;

a stabilire in corso d'anno variazioni delle tariffe per riscaldamento ed altri usi, in relazione all'andamento del prezzo dei combustibili alternativi.

Nel nuovo sistema sarà inoltre prevista l'adozione di provvedimenti che stabiliranno adeguate procedure per assicurare:

la contestualità fra il momento della decisione e quello dell'applicazione delle variazioni tariffarie;

l'accorpamento tariffario per bacini di utenza;

la massima trasparenza nella formazione ed indicazione degli importi addebitati agli utenti, mediante la definizione di criteri standard di fatturazione.

Roma, addì 24 ottobre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
Altissimo

(6285)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Determinazione del limite massimo degli investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 9 della legge 21 maggio 1981, n. 240. (Deliberazione 19 settembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché delle società consortili miste;

Visto, in particolare, l'art. 9 della predetta legge il quale stabilisce che, per quanto riguarda i finanziamenti necessari ai consorzi e alle società consortili per la realizzazione degli investimenti fissi, l'importo massimo — fissato dalla stessa legge in una misura non superiore ad un miliardo di lire — può essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI;

Vista la nota n. 45575 del 6 marzo 1985 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esprime l'avviso che la modificazione del limite massimo, stabilito dall'art. 9 della legge in esame, può rendersi opportuna in relazione anche alla consistenza dei fondi esistenti presso il Mediocredito centrale;

Considerato che è in corso di approvazione presso il Parlamento una proposta di legge tendente a disciplinare nuovi meccanismi di intervento diretti al sostegno finanziario di consorzi tra le piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigianali;

Considerato, peraltro, che i nuovi meccanismi di agevolazione potranno richiedere ai fini della concreta attuazione dell'intervento agevolativo a favore dei consorzi, tempi non corrispondenti alle esigenze finanziarie che ultimamente si sono determinate nel settore;

Ravvisata pertanto l'opportunità di adeguare l'importo massimo di finanziamento sulla base di criteri che tengano conto della rivalutazione monetaria, delle disponibilità esistenti presso il Mediocredito centrale e delle esigenze dei consorzi;

Delibera:

Il finanziamento di cui all'art. 9 della legge 21 maggio 1981, n. 240, può essere concesso dagli istituti di credito in misura non superiore a 2 miliardi di lire.

Tale limite non si applica ai consorzi che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di cinquanta imprese, restando per essi ferma la misura stabilita dal secondo comma dell'art. 9 della legge in esame.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Presidente delegato: Romita

(5973)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera d), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1980 concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonché il funzionamento della relativa commissione di esame;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982 con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 28 aprile 1980, in particolare sia per quanto attiene alle norme procedurali, sia per quanto si riferisce alle materie di esame;

Sentita la commissione nazionale per l'albo agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

E' indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, ad un anno o nel massimo, a tre anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 2.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - via Campania, 59/C - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Ai fini dell'ammissione alla sessione di esame sono altresì valide le domande di ammissione alla prova di idoneità contenute nella domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 48, presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, ma entro il termine di giorni trenta previsto dal primo comma del presente articolo.

Nella domanda di ammissione all'esame gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome, quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni nonché eventuale recapito telefonico.

Inoltre i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del presente decreto.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Programma di esame

Il programma di esame verte sulle sottoelencate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

MATERIE GIURIDICHE:

1) *Il rapporto di agenzia nella legge e nella disciplina collettiva* (accordi nazionali agenti in vigore ed articoli 1742 e seguenti del codice civile), in particolare:

la figura dell'agente;
l'agenzia in gestione libera;
i compiti dell'agente;
il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;
lo scioglimento del contratto di agenzia;
l'indennità di fine rapporto;
il diritto di rivalsa;
il contratto di coagenzia;
la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
la cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;
il sub-agente;
i dipendenti dell'agente;
cenni sull'IVA e sull'IRPEF.

2) *Norme del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private* (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) *e delle altre leggi particolarmente interessanti l'attività dell'agente*:

le imprese di assicurazione: imprese pubbliche e private; forma; autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta amministrativa; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (testo unico n. 449 del 1959 e legge 10 giugno 1978, n. 295);

l'assicurazione obbligatoria per il ramo RC Auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576);

i soggetti obbligati dell'assicurazione; il certificato di assicurazione ed il contrassegno, le tariffe e le condizioni generali di polizza; sanzioni; la liquidazione coatta ed il blocco del portafoglio; conseguenze per l'impresa, gli agenti, gli assicurati ed i danneggiati;

l'istituzione dell'albo agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48);

nozioni sulla normativa comunitaria in materia di assicurazioni.

3) *Aspetti giuridici del contratto di assicurazione* (articoli 1882 e seguenti del codice civile):

proposta di assicurazione;
prova del contratto;
i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;
dichiarazioni pre-contrattuali del contraente;
aggravamento del rischio;
assicurazione parziale;
pagamento del premio;
obbligo di avviso e salvataggio;
dolo o colpa grave;
coassicurazione;
surroga dell'assicuratore.

MATERIE TECNICHE:

Con riferimento ai rami incendio, infortuni e responsabilità civile auto, si richiede:

conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia ed eventuali condizioni particolari;

conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;

nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto «materie tecniche».

Si richiede inoltre la conoscenza del regime di detraibilità fiscale dei premi «vita ed infortuni».

Art. 4.
Prove di esame e loro svolgimento

Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione. Per rispondere alle domande inserite nel questionario ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore. Per sostenere detta prova scritta che si svolge a Roma, a Milano e a Reggio Calabria, i candidati dovranno indicare nella domanda di esame la sede prescelta.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale, che si svolgerà a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta «idoneo» o non «idoneo».

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.
Data e luogo delle prove scritte

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido, il giorno 28 novembre 1985, alle ore 8,30, nella città in cui dovranno sostenere la prova scritta all'indirizzo appresso indicato:

Roma - Università gregoriana pontificia - Piazza della Pilotta n. 5;

Milano - Scuola superiore del commercio, del turismo e dei servizi - Viale Murillo n. 17;

Reggio Calabria - Convitto Tommaso Campanella - Via Aschenez n. 180.

Art. 6.
Documentazione di rito per l'iscrizione all'albo

I candidati risultati idonei, che intendono iscriversi all'albo degli agenti di assicurazione, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, apposita domanda in carta legale corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato estero con le limitazioni previste dall'art. 4, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) copia della comunicazione relativa al superamento della prova di idoneità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;

5) ricevuta originale del versamento di L. 118.000, intestato all'ufficio del registro di Roma, sul c/c postale n. 8003.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3), dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1985
Registro n. 13 *Industria, foglio n.* 169

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta legale da L. 3000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . . . codice fiscale n. . . . . . .
chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, indetta con decreto ministeriale del . . . . . nella sede di . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del suindicato decreto ministeriale.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente: . . . .
telefono . . . . prefisso . . . . codice di avviamento postale . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Data, ...

Firma

. . . .

(6165)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di ingegneria gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma - Via Orazio Raimondo - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 novembre 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 13 novembre 1985, ore 9.

(6231)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a tredici posti nel profilo professionale di ufficiale di macchina (settima categoria), personale delle navi traghetto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profitti professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 240 in data 10 settembre 1985;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento le date e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./48679 del 23 luglio 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 27 del 10 settembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a tredici posti nel profilo professionale di ufficiale di macchina (settima categoria) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, personale delle navi traghetto.

Art. 2.

Titolo di studio e titolo professionale

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di:

a) diploma di abilitazione tecnico-nautica (sezione macchinisti);

b) titolo professionale di capitano di macchina.

I candidati muniti di titolo di studio ovvero di titolo professionale superiori debbono comunque possedere anche quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancellire o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentino di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il *comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,* ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale *è stato conseguito e dell'anno* scolastico relativo;

7) il titolo professionale di cui al precedente art. 2;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa dal possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio e il titolo professionale di cui al precedente art. 2;

2) l'età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1956, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61, legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) il godimento dei diritti politici;

5) *aver soddisfatto* gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il *servizio nel profilo professionale di concorso,* da verificarsi all'atto dell'assunzione, in base alle disposizioni vigenti al momento.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di ufficiale di macchina.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore generale.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare la commissione esaminatrice, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo provvedimento di nomina verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale, come appresso specificato.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su elementi di teoria della nave e costruzione navale (punto A del programma previsto per la prova orale);

2) svolgimento di un tema sul programma di macchine e di elettrotecnica (punti B e C del programma previsto per la prova orale).

Prova orale - la prova orale verterà sulle materie di cui al presente programma:

A) *Elementi di teoria della nave e di costruzione navale*:

Qualità essenziali e nautiche delle navi. Dimensioni. Piano di costruzione.

Dislocamento. Coefficienti di finezza. Scala di solidità. Scala delle immersioni. Bordo libero di pieno carico. Stazzatura.

Stabilità statica e dinamica.

Diagrammi della carena e loro uso. Oscillazione delle navi.

Navi di legno. Scafi metallici.

Sistemi di costruzione. Manutenzione delle navi.

Varo.

Distribuzione ed arredamento locali e depositi. Riscaldamento. Ventilazione. Celle frigorifere. Servizio di incendio e di sentina.

Registri di classificazione.

B) *Macchine*:

Principi della termodinamica. Trasformazioni dei gas e vapori. Entropia. Diagramma di Mollier. Moto ed afflusso dei fluidi.

La combustione. Combustibili solidi e liquidi. Focolari. Polverizzatori. Tiraggio.

Le caldaie marine. Accessori. Tubolature di vapore. Proporzionamento di massima delle caldaie. Rendimento. Condensatori. Economizzatori.

Cicli termici. Cicli indicati. Indicatore.

Macchine alternative a vapore e turbine. Motori endotermici alternativi. Turbine a gas.

Cicli termodinamici. Rendimenti. Criteri costruttivi e di calcolo.

Propulsori a pale fisse e orientabili. Propulsori ausiliari. Forze agenti sull'albero motore. Inversione del moto.

Macchinari ausiliari per il servizio dell'apparato motore. Pompe. Compressori d'aria.

Impianti frigoriferi. Criteri costruttivi e di calcolo.

Esercizio degli apparati motori. Diesel e Turbo.

La lubrificazione nella propulsione navale.

C) *Elettrotecnica*:

Corrente elettrica e fenomeni che la rivelano, intensità e senso di una corrente. Resistenza elettrica. Leggi del circuito elettrico a corrente continua (Ohm, Joule, Kirchoff). Loro applicazioni. Effetti chimici della corrente: pile, accumulatori.

Campo magnetico prodotto da una corrente: applicazioni più comuni.

Azioni elettrodinamiche. Leggi dell'induzione elettromagnetica.

Correnti alternate monofasi e polifasi. Caratteristiche elettriche dei circuiti a corrente alternata.

Descrizione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua e alternata, trasformatori statici, convertitori ecc.; guasti più comuni del macchinario elettrico e modo di riconoscerli e ripararli.

Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Norme C.E.I. per gli impianti di bordo.

Applicazione dell'energia elettrica per l'illuminazione, la propulsione, gli apparecchi ausiliari di bordo e proiettori. Impianti telefonici. Solcometri. Ecosonde.

Tubi a gas e tubi a vuoto. Valvole termoioniche. Semiconduttori. Diodi e transistor.

Produzione e rilevazione delle onde elettromagnetiche. Radiocomunicazioni. Televisione. Radiogoniometri. Radio e radiotelefoni di navigazione. Radioassistenza alla navigazione (DECCA-LORAN ecc.). Radar.

Ipotesi moderne intorno alla costituzione della materia.

Unità pratiche di misura. Principali strumenti di misura di tipo industriale e loro installazione.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti dieci.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale ai candidati sarà comunicato il voto riportato nelle prove scritte.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

Le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (Mod. A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possono essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo della presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

La graduatoria di merito, di cui al precedente primo comma, verrà compilata sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e, in caso di parità di votazione, sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) per lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Un sesto dei posti è riservato, a norma del terzo comma dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni, al personale delle navi traghetto di 5ª - 6ª categoria con quattro anni di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza, in possesso dei titoli di studio e professionale di cui al precedente art. 2.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonchè quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria debbono possedere sana costituzione nonchè i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso e previsti dalle disposizioni vigenti alla data dell'assunzione.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti e macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza della nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del servizio personale.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di ufficiale di macchina, settima categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore del servizio personale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio e del titolo professionale, richiesti al precedente art. 2, in carta bollata;

e) certificato, in carta semplice di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato

per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato, in carta semplice, rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del servizio personale.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali, giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 19 settembre 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Cognome e nome . . . (le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . . .

Il sottoscritto . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a tredici posti di ufficiale di macchina, indetto con decreto ministeriale n. 2250 del 10 settembre 1985 impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso del diploma di abilitazione tecniconautica (sezione macchinisti) conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di possedere il titolo professionale di capitano di macchina;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, — la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato — l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

. . . .

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(6043)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale (divisione lungodegenti presidio ospedaliero di Casoli);

sei posti di assistente medico, area funzionale di medicina, di cui:

due presso il presidio ospedaliero di Lanciano;
uno presso il presidio ospedaliero di Atessa;
tre presso il presidio ospedaliero di Casoli;

otto posti di assistente medico, area funzionale di chirurgia, di cui:

due presso il presidio ospedaliero di Lanciano;
quattro presso il presidio ospedaliero di Atessa;
due presso il presidio ospedaliero di Casoli;

un posto di operatore professionale dirigente presso il presidio ospedaliero di Lanciano (capo servizi sanitari ausiliari);

un posto di operatore professionale prima categoria coordinatore presso il presidio ospedaliero di Lanciano (capo sala);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore-ostetrica di cui:

uno presso il presidio ospedaliero di Casoli;
uno presso il presidio ospedaliero di Lanciano;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore presso il presidio ospedaliero di Lanciano (assistente sanitaria);

dieci posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale) di cui:

quattro presso il presidio ospedaliero di Lanciano;
tre presso il presidio ospedaliero di Atessa;
tre presso il presidio ospedaliero di Casoli;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigilatrice d'infanzia) presso il presidio ospedaliero di Lanciano;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di cardiologia) presso il presidio ospedaliero di Atessa;

sei posti di operatore tecnico (carriera del personale operaio) di cui:

cinque presso il presidio ospedaliero di Lanciano (due addetti alla cucina, uno addetto ai servizi generali, uno addetto alla lavanderia, un falegname);

uno presso il presidio ospedaliero di Atessa (addetto alla cucina);

tre posti di agente tecnico (ausiliario socio sanitario) di cui:

uno presso il presidio ospedaliero di Lanciano;

due presso il presidio ospedaliero di Atessa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Lanciano (Chieti).

(6199)

Avviso di rettifica all'estratto del bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15, presidio ospedaliero di Gissi. (Estratto di bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 235 del 5 ottobre 1985).

Nell'estratto del bando citato in epigrafe, riportato alla pagina 7182 della *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: « sedici posti di operatore tecnico (cinque autisti - cinque cuochi - tre conduttori di caldaie - un elettricista - un idraulico - *un muratore* », leggasi: « sedici posti di operatore tecnico (cinque autisti - cinque cuochi - tre conduttori di caldaie - un elettricista - un idraulico - *un falegname*) ».

(6191)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto di aiuto psichiatra;

un posto di assistente medico per il servizio di medicina di base.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Montichiari (Brescia).

(6169)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di direttore sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri (a tempo pieno);

due posti di primario ospedaliero di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di primario ospedaliero di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di primario ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi (a tempo pieno);

un posto di primario ospedaliero di psichiatria (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);

un posto di operatore professionale collaboratore - perito industriale chimico (vigile sanitario);

un posto di assistente tecnico - perito industriale elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Mirandola (Modena).

(6170)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 60, a:

un posto di assistente medico (area funzionale di medicina - disciplina « radiologia diagnostica »);

due posti di operatore professionale 1ª categoria - operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

tre posti di operatore professionale 1ª categoria - operatore professionale collaboratore - fisioterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

(6171)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 70

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 70, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di cardiologia;

un posto di primario ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di primario ospedaliero di neurochirurgia;

un posto di primario ospedaliero di urologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di dermosifilopatia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oncologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;

un posto di vice direttore sanitario igiene organizzazione servizi ospedalieri;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi;

un posto di assistente medico di pneumologia;

due posti di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico di neurochirurgia;

due posti di assistente medico di ortopedia e traumatologia;

quattro posti di assistente medico organizzazione servizi sanitari di base;

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di biologo coadiutore;

un posto di biologo collaboratore;
due posti di chimico collaboratore;
un posto di fisico collaboratore;
quindici posti di operatore professionale coordinatore infermiere professionale;
cinquantasei posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
tre posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
sei posti di operatore professionale collaberatore - vigilatrice d'infanzia;
sette posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;
dieci posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio;
dodici posti di operatore professionale collaboratore - fisiokinesiterapista;
due posti di operatore professionale collaboratore - logopedista;
due posti di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere coordinatore;
un posto di architetto.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico - geometra;
quattro posti di operatore tecnico - edile;
tre posti di operatore tecnico - automezzi;
sette posti di operatore tecnico - lavanderia;
sei posti di operatore tecnico - conduttore generatori a vapore;
un posto di operatore tecnico - centro elaborazione dati;
venti posti di ausiliario socio-sanitario.

Ruolo amministrativo:

undici posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale patrimoniale legale dell'U.S.L. in Alessandria.

(6172)

REGIONE LIGURIA

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale dei ruoli amministrativo, sanitario e tecnico presso l'unità sanitaria locale XVIII. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 179 del 31 luglio 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, tra i dodici posti di assistente medico, in luogo di: « *tre posti* per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica », leggasi: « *un posto* per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica ».

Di conseguenza i suddetti posti di assistente medico sono complessivamente dieci.

(6190)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto di chirurgia vascolare;
due posti di aiuto di neurochirurgia;
un posto di aiuto di odontoiatria e stomatologia;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia - prima divisione;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto di dermosifilopatia;
up posto di aiuto di cardiologia - servizio di diagnostica policardiografica;
un posto di aiuto di ematologia;
un posto di aiuto di endocrinologia;
un posto di aiuto di malattie infettive;
due posti di aiuto di nefrologia e dialisi;
un posto di aiuto di neurofisiopatologia;
un posto di aiuto di neurologia - prima om. divisione;
un posto di aiuto di neuroradiologia;
un posto di aiuto di pneumologia;
un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale (sede di Mozzo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(6173)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 251 del 24 ottobre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sanremo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti nel livello funzionale retributivo VI.

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo organizzativo:

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di laureato in ingegneria nucleare, ad un posto di laureato in ingegneria meccanica, ad un posto di laureato in fisica, ad un posto di laureato in ingegneria civile, ad un posto di laureato in chimica, a due posti di perito industriale chimico e a quattro posti di operatore d'impianto.

Diario delle prove scritte dei concorsi a due unità, ad un posto di laureato in chimica industriale, a quattro posti di infermiere professionale e a sette posti di archivista dattilografo.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
- **CHIETI** Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18
- **L'AQUILA** Libreria VETRONE Piazza del Duomo, 59
- **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146
- **TERAMO** Libreria BESSO Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
- **MATERA** Libreria MONTEMURRO Via del Corso, 1/3
- **POTENZA** Edicola PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA
- **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
- **COSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Santo
- **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE Via Giudecca

CAMPANIA
- **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO** LE FORCHE CAUDINE Piazza Roma, 4
- **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
- **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
- **FERRARA** Libreria TADDEI *Corso Giovecca, 1*
- **FORLÌ:** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54; Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA *Via Emilia Centro, 210*
- **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
- **PIACENZA** Tip. DEL MAINO Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA** *Libreria LAVAGNA* Via Cairoli, 1
- **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
- **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
- **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza XX Settembre
- **TRIESTE:** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F; *Libreria TERGESTE* s.a.s. Piazza della Borsa, 15
- **UDINE** Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13; Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO
- **FROSINONE** Libreria CATALDI Via Minghetti, 4/A
- **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
- **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA:** Libreria CAMERA DEPUTATI Via Uffici del Vicario, 17; Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124; Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio; Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA Via Santa Maria Maggiore, 121
- **VITERBO** Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
- **IMPERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA** Libreria DA MASSA CRISTINA Via Luigi Aragona, 49/A
- **SAVONA** Libreria MAUCCI Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
- **BERGAMO** Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA** Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
- **COMO** Libreria NANI Via Cairoli, 14
- **CREMONA** Ditta I.C.A. Piazza Gallina, 3
- **MANTOVA** Libreria DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32
- **PAVIA** Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
- **VARESE** Libreria VERONI Piazza Giovine Italia

MARCHE
- **ANCONA** Libreria FOGOLA *Piazza Cavour, 4/5*
- **ASCOLI PICENO:** Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23; Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188
- **MACERATA:** Libreria MORICHETTA *Piazza Annessione, 1*; Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
- **PESARO** Libreria SEMPRUCCI Corso XI Settembre, 6

MOLISE
- **CAMPOBASSO** Libreria Di E.M. Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
- **ALESSANDRIA:** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122; Libreria BOFFI Via dei Martiri, 31
- **ASTI** Ditta I.C.A. Via De Rolandis
- **CUNEO:** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10; Libreria PASQUALE Via Roma, 64/D
- **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
- **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20
- **VERCELLI** Ditta I.C.A. Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
- **BARI** Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86
- **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA** *Libreria PATIERNO* Portici Via Dante, 21
- **LECCE:** Libreria FORENSE Via Monte Pasubio, 19/A; Libreria MILELLA Via Palmieri, 30
- **TARANTO** *Libreria FUMAROLA* Corso Italia, 229

SARDEGNA
- **CAGLIARI** Libreria DESSÍ Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO** Libreria EINAUDI EDITORE Via Veneto, 86
- **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE Via del Ricovero, 70
- **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE *Piazza Castello, 10*

SICILIA
- **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto, 111
- **CATANIA:** Libreria ARLIA Via V. Emanuele, 60/62; Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58; Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
- **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
- **MESSINA** Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
- **PALERMO:** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 70/74; Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Bon Bosco, 3; Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
- **RAGUSA** Libreria DANTE *Piazza Libertà*
- **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22
- **TRAPANI** Libreria DE GREGORIO Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
- **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
- **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9
- **LIVORNO** Editore BELFORTE Via Grande, 91
- **LUCCA:** Libreria BARONI Via Fillungo, 43; Libreria Prof.le SESTANTE Via Montanara, 9
- **MASSA CARRARA** Libreria VORTUS Galleria L. Da Vinci, 27
- **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13
- **PISTOIA** Libreria TURELLI *Via Macallè, 37*
- **SIENA** Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
- **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
- **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA
- **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
- **TERNI** Libreria ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
- **AOSTA** Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO
- **BELLUNO** Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
- **PADOVA** Libreria ALL'ACCADEMIA Via Cavour, 17
- **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA** Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
- **VERONA:** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21; Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
- **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
- **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G. Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
- **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO *Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51*
- **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
- **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

LAZIO
- **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Zincone, 28

MARCHE
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria ALBERTINI Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
- **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP Via V. Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6

SARDEGNA
- **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO Via Sassari

UMBRIA
- **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221